



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

## DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160

DATA 09/12/2015

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE LANCELIOTTA/COSENTINO/ COMUNE =

L'anno duemilaquattordici, il giorno NOVE, del mese di DICEMBRE, alle ore 12,00, presso la Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la seguente composizione:

			Presente	Assente
1	GRANATA ENRICO	Sindaco	SI	
2	IMPIERI FRANCESCA	Assessore	SI	
3	SPINELLI VINCENZO	Assessore	-	SI
4	LIPORACE MARCO	Assessore	SI	
5	FILICETTI MARIA RACHELE	Assessore	SI	
TOTALE			4	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr. Giancarlo Sirimarco

La GIUNTA COMUNALE

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**ESAMINATA** la proposta di deliberazione allegata, formulata dal Sindaco in data 30/11/2015, avente ad oggetto: **ATTO DI TRANSAZIONE AVV. CAIRO/COSENTINO/LANCELOTTA C/ COMUNE BELVEDERE MARITTIMO**

**RISCONTRATANE** la validità ed opportunità nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità e dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'Amministrazione per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della cittadinanza e di tutela delle risorse del territorio comunale;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi degli artt. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;  
Acquisito il parere del revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 239/DLgs n. 267/2000 (verbale n. 20 del 04/12/2015)

**VISTO** il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voto favorevole ed unanime, reso in forma palese;

## **DELIBERA**

**DI FARE PROPRIA** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **ATTO DI TRANSAZIONE AVV. CAIRO/COSENTINO/LANCELOTTA C/ COMUNE BELVEDERE MARITTIMO** e di approvarla in ogni sua parte.

**TRASMETTERE** la presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per tutti gli atti conseguenti ed attuativi della presente delibera.

**DI DICHIARARE**, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

- 9 DIC 2015

Prot. N°

17408

## Comune di Belvedere Marittimo

### Revisore Unico

Verbale n. 20 del 04/12/2015

#### PARERE ATTO DI TRANSAZIONE AVV.CAIRO COSENTINO LANCELLOTTA/ COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO SI SENSI DELL'ART. 239 D.LGS. 267/2000.

L'anno duemilaquindici il giorno 04 del mese di dicembre

#### Il Revisore

- visto la richiesta pervenuta in data 02 dicembre 2015 ed integrata in data 4 dicembre 2015 a mezzo pec per il rilascio del parere alla proposta di delibera della Giunta Comunale all'atto di transazione Avv. Cairo Cosentino Lancellotta /Comune di Belvedere Marittimo avente ad oggetto: PARERE ATTO DI TRANSAZIONE AVV. CAIRO/COSENTINO LANCELLOTTA COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, del quale il revisore esamina il contenuto al fine del rilascio del parere di congruità, veridicità e attendibilità;
- Visto la sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo n. 961/14 emessa in data 13.12.2014 e depositata in data 16.12.2014 che condannava il Comune di Belvedere Marittimo, al pagamento in favore del Sig. Lancellotta Nicola Francesco della somma di €. 2.816,40, per sinistro, a titolo di risarcimento danni alle persone ed al motociclo Honda, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, in favore della Sig.ra Cosentino Giuseppina la somma di €. 700,00 oltre interessi legali, spese di lite liquidate in €. 1.446,00 oltre al rimborso forfettario del 12.50%, iva e cpa come per legge, nonché spese anticipate calcolate in €. 108,70;
- Che con atto di precetto notificato il 27/10/2015, la suddetta sentenza, non essendo stata appellata nei termini di legge e pertanto è diventata definitiva, gli istanti intimavano il pagamento della somma complessiva di €. 6.224,28, ai quali va aggiunta la somma di €. 500,00 quale spese ctu liquidate al Dott. Campilongo per un totale di €. 6.724,28;
- Che in data 23.11.2015, n. prot. 16740, è stato firmato atto di transazione, con il quale il Comune di Belvedere Marittimo si impegna a corrispondere la somma di €. 6.234,98 omnia, rinunciando così alle competenze legali del precetto;

#### Il Revisore

- preso atto del contenuto dell'atto di transazione proposto dalla Giunta Comunale, nel quale, al fine di evitare rischi di soccombenza e maturazione di ulteriori spese di procedura a carico dell'Ente prevede il pagamento della somma di €. 6.234,98, in favore della Sig.ra Cosentino Giuseppina e il Sig. Lancellotta Nicola Francesco, omnia comprensiva di spese legali;
- preso atto del parere per la regolarità tecnica;

- preso atto della regolarità contabile;
- preso atto dell'attestazione di copertura di spesa ai sensi dell'art.53 comma 5° D.Lgs 267/2000 espresso dal responsabile del servizio, con riferimento al bilancio di previsione 2015 come spesa al titolo 1^ funzione 1 servizio 1 intervento 3 ex cap. 138/6;

esaminata la documentazione in suo possesso,


- viste le disposizioni statutarie;
- tenuto conto del regolamento di contabilità dell'Ente;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- visto il comma 1, lett. b) n. 6 dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL 174/2012;

preso atto che è garantito il rispetto del principio del pareggio economico-finanziario del bilancio;  
tutto ciò premesso

**esprime parere favorevole sulla transazione proposta**

ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. b punto 6 dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal DL 174/2012, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

Il Revisore  
Dott. Giuseppe Longo





# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE AVV. CAIRO/COSENTINO /LANCELLOTTA / C  
COMUNE DI BELVEDERE M/MO

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art.49 comma 1° - D.L.gs n. 267/2000)**

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**DATA 30/11/2015**

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE**

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**DATA 30/11/2015**

**UFFICIO SEGRETERIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ID. DANIELE PONTE**

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RAG. EMMA LAMENSA**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA  
(ART. 53 COMMA 5° - D.Lgs n. 267/2000)**

**La somma di 6.234,98 è disponibile al Cap. 138/6 DEL BILANCIO 2015**

**DATA 30/11/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RAG. EMMA LAMENSA**



**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO  
(PROVINCIA DI COSENZA)**

87021 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985/8874122/FAX 8874109

e-mail [protbelvedere@tiscali.it](mailto:protbelvedere@tiscali.it)

[www.comune.belvedere-marittimo.cs.it](http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE AVV. CAIRO / COSENTINO LANCELLOTTA  
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO.**

Testo Proposta:

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

**CHE** con sentenza n. 961/14, emessa il 13/4/2014 e depositata il 16/12/2014 dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (Cs), nella persona della Dott.ssa Daniela Turco, il Comune di Belvedere Marittimo (Cs) è stato condannato a pagare in favore del Sig. Lancellotta Nicola Francesco la somma di €. 2.816,40, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, in favore della sig.ra Cosentino Giuseppina la somma di €. 700,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, spese e competenze di giudizio liquidate in €. 1.446,00, spese forfetarie al 15% IVA e CPA come per legge, nonché spese anticipate calcolate in €. 108,70 (spese iscrizione giudizio);

**CHE** la suddetta sentenza non è stata appellata nei termini di legge e, pertanto, è definitiva;

**CHE** in data 09/04/2015, la sentenza n. 961/14 munita di formula esecutiva, veniva notificata a questo Comune;

**CHE** trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, in data 27/10/2015 i creditori hanno notificato all'Ente l'atto di precetto per il pagamento della somma complessiva di €. 6.224,28 ai quali va aggiunta la somma di €. 500,00 quali spese di ctu liquidate al dott. Campilongo per un totale di €. 6.724,28;

**CHE** in data 23/11/2015, n. di prot. 16740, è stato firmato atto di transazione, allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, con il quale questo Ente si impegna a corrispondere la somma di €. 6.234,98 (seimiladuecentotrentaquattro/98) omnia, oltre spese di registrazione se dovute), rinunciando, così, alle competenze legali del precetto;

**CHE** il pagamento, avverrà, entro il 31/12/2015 2015, per come riportato nell'atto de quo;

**CHE**, le suddette condizioni per il Comune appaiono convenienti poiché consentono un risparmio di spesa sul precetto;

**RITENUTO** che la transazione appare conveniente per il Comune, al fine di evitare le alee sempre insite in ogni giudizio, con conseguenti maggiori spese in caso di soccombenza;

**VISTO** l'art. 1965 del Codice Civile il quale recita testualmente che *“la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”*;

RITENUTO, altresì, che sia utile e conveniente procedere ad una soluzione transattiva della vicenda, al fine di non esporre l'Ente ad una prevedibile soccombenza, con conseguente aggravio di spese (spese legali, interessi, rivalutazione monetaria)

ATTESO, pertanto che ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 163 D.Lgs 267/2000;

RAVVISATA la necessità di provveder in merito

VISTO lo STATUTO Comunale

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Tutto quanto fin qui premesso si sottopone all'approvazione dell'Organo giuntale la sopra trascritta proposta.

#### PROPONE

- 1) Prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e per effetto:
- 2) Approvare ed allegare a tutti gli effetti la nota trasmessa dall'avv. Michele Cairo del 23/11/2015, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale elaborata di comune accordo fra il Comune di Belvedere Marittimo e l'avv. Cairo in nome e per conto dei sigg. Cosentino Giuseppina e Lancellotta Nicola Francesco ;
- 3) Dare atto che al pagamento della somma di €. 6.234,98 si provvede con fondi di bilancio 2015 E.F. 2015, sufficientemente disponibile al CAP.138/ ART. 6

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	EX CAP.	IMPORTO
1	1	1	3	138/6	6.234,98

- 4) Dare atto che la presente assolve alle prescrizioni dell'art. 163 3° comma del D.Lgs 267/2000

IL SINDACO

Ing. Enrico Granata

BELVEDERE MARITTIMO 30/11/2015



COMUNE DI BELVEDERE M.mo  
Provincia di Cosenza  
Via M. Mistorni, 1  
87021 Belvedere Marittimo  
Fax 0985 8874109

Belvedere M.mo, 23.11.2015

Prot. n. 16740

### ATTO DI TRANSAZIONE

L'avv. Michele Cairo, nella qualità di difensore di fiducia dei sigg. Cosentino Giuseppina, C.F.: CSNGPP58C53A773G, e Lancellotta Nicola Francesco C.F.: LNCNLF86R25A773T, entrambi da Belvedere M.mo c.da Rocca, giusto mandato rilasciato a margine dell'atto introduttivo della causa civile iscritta al n. 684/2013 RAC del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

E

IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) P.I.:00346830789, con sede in Via M. Mistorni 1, in persona del Sindaco Pro-tempore Ing. Enrico Granata

### PREMESSO

- Che, con sentenza n. 961/14, emessa il 13.12.14 e depositata il 16.12.14 dal Giudice di Pace di Belvedere M.mo (CS), nella persona della Dott.ssa Daniela Turco, il Comune di Belvedere M.mo (CS) è stato condannato a pagare in favore del sig. Lancellotta Nicola Francesco la somma di €. 2816,40 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, in favore della sig.ra Cosentino Giuseppina la somma di €. 700,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, spese e competenze di giudizio liquidate in €. 1446,00, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché spese anticipate che vengono calcolate in €. 108,70 (spese iscrizione giudizio);
- Che, la suddetta sentenza non è stata appellata nei termini di legge e, pertanto, è definitiva;
- Che, in data 09.04.15 la sentenza n. 961/14 munita di formula esecutiva è stata notificata al Comune di Belvedere M.mo (CS);
- Che, trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, in data 27.10.15 i creditori hanno notificato all'Ente l'atto di precetto per il pagamento della somma complessiva di €. 6224,28 ai quali va aggiunta la somma di €. 500,00 quali spese di ctu liquidate ad dott. Campilongo per un totale di €. 6724,28;
- Che, i creditori sono disponibili ad addivenire ad una transazione se l'Ente Comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2015 paghi l'importo complessivo di €. 6234,98 comprensivo di tutti gli oneri liquidati con la sentenza n. 961/14 rinunciando, così, alle competenze legali del precetto;
- Che, le suddette condizioni per il Comune appaiono convenienti poiché consentono un risparmio di spesa sul precetto, su eventuali azioni esecutive e giudizio di ottemperanza;
- Che, pertanto, si conviene di addivenire alla transazione del predetto debito per la somma di €. 6234,98\* (seimiladuecentotrentaquattro/98) omnia, oltre spese di registrazione (se dovute), alle condizioni di seguito riportate:
- Il pagamento da parte dell'Ente Comunale nei confronti dei sigg. Lancellotta Nicola Francesco e Cosentino Giuseppina, della cifra pattuita pari ad €. 6234,98\* (seimiladuecentotrentaquattro/98) dovrà avvenire entro e non oltre il **31.12.2015**;
- Una volta ricevuto il saldo il creditore rinuncerà alle competenze legali del precetto.

Alla spesa si farà fronte con il capitolo n.138 Art.1 del bilancio comunale 2015.

Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono transigere e definire la controversia di cui alle premesse e alle condizioni pattuite.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in triplice copia.

Il Sindaco  
Ing. Enrico Granata

Avv. Michele Cairo

1



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE AVV. CAIRO/COSENTINO /LANCELLOTTA / C  
COMUNE DI BELVEDERE M/MO

### PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art.49 comma 1° - D.L.gs n. 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO SEGRETERIA

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 30/11/2015

ID. DANIELE PONTE

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 30/11/2015

RAG. EMMA LAMENSA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA  
(ART. 53 COMMA 5° - D.Lgs n. 267/2000)

La somma di 6.234,98 è disponibile al Cap. 138/6 DEL BILANCIO 2015

DATA 30/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG. EMMA LAMENSA



**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**  
(PROVINCIA DI COSENZA)

87021 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985/8874122/FAX 8874109

e-mail [protbelvedere@tiscali.it](mailto:protbelvedere@tiscali.it)

[www.comune.belvedere-marittimo.cs.it](http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE AVV. CAIRO / COSENTINO LANCELLOTTA  
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO.

Testo Proposta:

IL SINDACO

**PREMESSO:**

**CHE** con sentenza n. 961/14, emessa il 13/412//2014 e depositata il 16/12/2014 dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (Cs), nella persona della Dott.ssa Daniela Turco, il Comune di Belvedere Marittimo (Cs) è stato condannato a pagare in favore del Sig. Lancellotta Nicola Francesco la somma di €. 2.816,40, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, in favore della sig.ra Cosentino Giuseppina la somma di €. 700,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, spese e competenze di giudizio liquidate in €. 1.446,00, spese forfetarie al 15% IVA e CPA come per legge, nonché spese anticipate calcolate in €. 108,70 (spese iscrizione giudizio);

**CHE** la suddetta sentenza non è stata appellata nei termini di legge e, pertanto, è definitiva;

**CHE** in data 09/04/2015, la sentenza n. 961/14 munita di formula esecutiva, veniva notificata a questo Comune;

CHE trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, in data 27/10/2015 i creditori hanno notificato all'Ente l'atto di precetto per il pagamento della somma complessiva di €. 6.224,28 ai quali va aggiunta la somma di €. 500,00 quali spese di ctu liquidate al dott. Campilongo per un totale di €. **6.724,28**;

CHE in data 23/11/2015, n. di prot. 16740, è stato firmato atto di transazione, allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, con il quale questo Ente si impegna a corrispondere la somma di €. 6.234,98 (seimiladuecentotrentaquattro/98) omnia, oltre spese di registrazione se dovute), rinunciando, così, alle competenze legali del precetto;

CHE il pagamento, avverrà, entro il 31/12/2015 2015, per come riportato nell'atto de quo;

CHE, le suddette condizioni per il Comune appaiono convenienti poiché consentono un risparmio di spesa sul precetto;

**RITENUTO** che la transazione appare conveniente per il Comune, al fine di evitare le alee sempre insite in ogni giudizio, con conseguenti maggiori spese in caso di soccombenza;

VISTO l'art. 1965 del Codice Civile il quale recita testualmente che *“la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”*;

RITENUTO, altresì, che sia utile e conveniente procedere ad una soluzione transattiva della vicenda, al fine di non esporre l'Ente ad una prevedibile soccombenza, con conseguente aggravio di spese (spese legali, interessi, rivalutazione monetaria)

**ATTESO**, pertanto che ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 163 D.Lgs 267/2000;

**RAVVISATA** la necessità di provveder in merito

**VISTO** lo STATUTO Comunale

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Tutto quanto fin qui premesso si sottopone all'approvazione dell'Organo giuntale la sopra trascritta proposta.

### **PROPONE**

- 1) Prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e per effetto:
- 2) Approvare ed allegare a tutti gli effetti la nota trasmessa dall'avv., Michele Cairo del 23/11/2015, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale elaborata di comune accordo fra il Comune di Belvedere Marittimo e l'avv. Cairo in nome e per conto dei sigg. Cosentino Giuseppina e Lancellotta Nicola Francesco ;
- 3) Dare atto che al pagamento della somma di €. 6.234,98 si provvede con fondi di bilancio 2015 E.F. 2015, sufficientemente disponibile al CAP.138/ ART. 6

<b>TITOLO</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>EX CAP.</b>	<b>IMPORTO</b>
1	1	1	3	138/6	6.234,98

- 4) Dare atto che la presente assolve alle prescrizioni dell'art. 163 3° comma del D.Lgs 267/2000

IL SINDACO

Ing. Enrico Granata

  
BELVEDERE MARITTIMO 30/11/2015



COMUNE DI BELVEDERE M.mo  
Provincia di Cosenza  
Via M. Mistorni,1  
87021 Belvedere Marittimo  
Fax 0985 8874109

Prot. n. 16740

Belvedere M.mo, 23.11.2015

### ATTO DI TRANSAZIONE

L'avv. Michele Cairo, nella qualità di difensore di fiducia dei sigg. Cosentino Giuseppina, C.F.: CSNGPP58C53A773G, e Lancellotta Nicola Francesco C.F.: LNCNLF86R25A773T, entrambi da Belvedere M.mo c.da Rocca, giusto mandato rilasciato a margine dell'atto introduttivo della causa civile iscritta al n. 684/2013 RAC del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

E

IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) P.I.:00346830789, con sede in Via M. Mistorni 1, in persona del **Sindaco Pro-tempore Ing. Enrico Granata**

### PREMESSO

- **Che**, con sentenza n. 961/14, emessa il 13.12.14 e depositata il 16.12.14 dal Giudice di Pace di Belvedere M.mo (CS), nella persona della Dott.ssa Daniela Turco, il Comune di Belvedere M.mo (CS) è stato condannato a pagare in favore del sig. Lancellotta Nicola Francesco la somma di €. 2816,40 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, in favore della sig.ra Cosentino Giuseppina la somma di €. 700,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, spese e competenze di giudizio liquidate in €. 1446,00, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché spese anticipate che vengono calcolate in €. 108,70 (spese iscrizione giudizio);
- **Che**, la suddetta sentenza non è stata appellata nei termini di legge e, pertanto, è definitiva;
- **Che**, in data 09.04.15 la sentenza n. 961/14 munita di formula esecutiva è stata notificata al Comune di Belvedere M.mo (CS);
- **Che**, trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, in data 27.10.15 i creditori hanno notificato all'Ente l'atto di precetto per il pagamento della somma complessiva di €. 6224,28 ai quali va aggiunta la somma di €. 500,00 quali spese di ctu liquidate ad dott. Campilongo **per un totale di €. 6724,28;**
- **Che**, i creditori sono disponibili ad addivenire ad una transazione se l'Ente Comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2015 paghi l'importo complessivo di €. 6234,98 comprensivo di tutti gli oneri liquidati con la sentenza n. 961/14 rinunciando, così, alle competenze legali del precetto;
- **Che**, le suddette condizioni per il Comune appaiono convenienti poiché consentono un risparmio di spesa sul precetto, su eventuali azioni esecutive e giudizio di ottemperanza;
- **Che**, pertanto, si conviene di addivenire alla transazione del predetto debito per la somma di **€. 6234,98\* (seimiladuecentotrentaquattro/98) omnia, oltre spese di registrazione (se dovute)**, alle condizioni di seguito riportate:
- Il pagamento da parte dell'Ente Comunale nei confronti dei sigg. Lancellotta Nicola Francesco e Cosentino Giuseppina, della cifra pattuita pari ad **€. 6234,98\* (seimiladuecentotrentaquattro/98)** dovrà avvenire entro e non oltre il **31.12.2015;**
- Una volta ricevuto il saldo il creditore rinuncerà alle competenze legali del precetto.

Alla spesa si farà fronte con il capitolo n.138 Art.1 del bilancio comunale 2015.

Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, intendono transigere e definire la controversia di cui alle premesse e alle condizioni pattuite.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in triplice copia.

**Il Sindaco**

Ing. Enrico Granata

**Avv. Michele Cairo**

GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO - (CS) - 3 NOV 2013

- ATTO DI CITAZIONE -

Prot. N. 17991  
R.R. 25A773T - e Cosentino

COPIA


Per Lancellotta Nicola Francesco cod. fisc. LNCNLF68R31A773Y e Cosentino  
Giuseppina cod. fisc. CSNGPP58C53A773G entrambi residenti in Belvedere M.mo  
(CS) via Rocca 124, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Cairo cf:  
CRAMHL68R31A773Y, fax 0985/84284 - pec [avvmichelecairo@puntopec.it](mailto:avvmichelecairo@puntopec.it),  
giusta procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliati presso lo  
Studio dello stesso procuratore sito in Belvedere M.mo (CS), Corso Europa n° 47;

**PREMESSO**

- 1) che Il giorno 03.06.13, ore 16.30 circa, il sig. Nicola Francesco Lancellotta, alla guida del motociclo Honda Sh tg. BC45267 di proprietà di Cosentino Giuseppina, mentre percorreva un tratto di strada sito in l.tà La Praia, C.da Palazza, nel Comune di Belvedere M.mo (CS) che conduce al residence "Castellana Mare", impattava in una profonda canaletta per la raccolta di acqua sprovvista di griglia non preventivamente segnalata, posta sul manto stradale;
- 2) che a causa del sinistro il sig. Lancellotta riportava lesioni personali diagnostiche in "trauma contusivo reg. temporo-parietale dx, spalla e gomito e caviglia dx, escoriazioni gomito";
- 3) che i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali ivi compreso il danno morale quale voce autonoma di danno, subiti dal sig. Lancellotta, possono quantificarsi, tenuto conto della documentazione medica prodotta, spese mediche documentate e dall'età dello stesso in €. 3000,00\*;
- 4) che inoltre il motociclo di proprietà della Cosentino subiva danni per €. 1360,64;
- 5) che secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, l'ente proprietario di strade destinate al pubblico transito ovvero l'ente gestore delle stesse è tenuto a garantire condizioni di sicurezza tali da evitare pericoli per l'utente;
- 6) che tale obbligo discenderebbe oltre che dal generale dovere di *neminem laedere*, anche dal generale dovere di custodia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.;
- 7) che secondo il citato orientamento giurisprudenziale, la norma in esame debba considerarsi applicabile alla pubblica amministrazione proprietaria di

Delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni stato e grado del presente giudizio ed eventuali successivi, compreso il procedimento esecutivo, l'Avv. Michele Cairo del foro di Paola (CS), conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e conciliare, rinunciare agli atti di causa ed alle domande già formulate, nominare eventuali sostituti, riscuotere il credito di lite con gli accessori, le spese e gli onorari liquidati. Eleggo domicilio presso il suo Studio Legale sito in Belvedere M.mo (CS), 87021, C.so Europa 47. Ai sensi della legge sulla privacy, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro formalmente di acconsentire al trattamento dei miei dati personali.

Li 7/11/13




E' autentica: Avv. M. Cairo:



SEMPRE  
OGGI  
RAPP  
VI-VV  
CSFA

strade, senza che assumano a tal riguardo rilievo i caratteri dell'eccessiva dimensione e dell'uso generale e diretto dello stesso da parte di terzi;

8) che, pertanto, il comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco p.t. deve considerarsi responsabile del sinistro de quo, ai sensi della citata disposizione, per avere omesso di porre in essere quelle misure idonee ad evitare che il bene demaniale, *sub specie* la strada, arrecasse danno all'utente;

9) che il risarcimento dei danni subiti veniva formalmente richiesto, con lettera raccomandata, al Comune di Belvedere M.mo ma vano risultava ogni tentativo di bonario componimento;

10) che a tutt'oggi il Comune di Belvedere M.mo non ha provveduto ad alcuna offerta di definizione transattiva;

tutto ciò premesso,

**cita**

il Comune di Belvedere M.mo (CS) in persona del Sindaco p.t., con sede in Belvedere M.mo 87021, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Belvedere M.mo (CS), all'udienza del 9 GENNAIO 2014 per ivi, presenti o contumaci, sentire accogliere le seguenti

**conclusioni**

Voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare l'esclusiva responsabilità del Comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco p.t. per omessa manutenzione della strada da cui è derivato il sinistro di cui sono state vittime le parti attrici; provvedere di conseguenza alla condanna al risarcimento del danno nella misura di €. 3000,00 in favore di Lancellotta Nicola Francesco ed €. 1360,64 in favore di Cosentino Giuseppina, o di quella somma maggiore o minore meglio vista oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto da mantenersi nei limiti di competenza per valore del giudice adito; con vittoria di spese e competenze.

Riservati mezzi e richieste istruttorie. S.J.

Allegati come in atti che in via istruttoria si producono.

Il valore della causa è di €. 4360,64.

Belvedere M.mo li, 07.11.13

Avv. Michele Cairo



**RELATA DI NOTIFICA:**

Il sottoscritto Avv. Michele Cairo, con Studio Legale in Belvedere M.mo (CS) C.so Europa n° 47, agendo in qualità di procuratore e difensore di **LANCELLOTTA NICOLA FRANCESCO** e **COSENTINO GIUSEPPINA** ha notificato, per ogni legale effetto e scienza, ai sensi dell'art. 3 L. 53/1994 e successive modifiche e giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Paola (CS) n° 27 del 17.01.2011, copia conforme all'originale distinta e separata del su esteso atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita in data **08.11.13** dall'ufficio postale di **BELVEDERE M.MO (CS)**, come segue a:

**SAPPISTO (CS)**

- 1) **Comune Belvedere M.mo, sindaco p.t., Via Maggiore Mistorni – 87021 –** previa iscrizione al n° **78** del proprio registro cronologico - con avviso di ricevimento

n°        76492586628-0

Avv. Michele Cairo





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 961/2014

CRON. N. 2458/014

IL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

REP. N. 189/014

Dott.ssa Daniela Turco, ha pronunciato la seguente

R.G. N. 684/A/2013

SENTENZA

UD. DIS. 11-12-2014

Nella causa civile n. 684/A/2013 R.G.A.C.

DEP. 16/12/2014

OGGETTO: risarcimento del danno da insidia stradale.

COMUNE DI BELVEDERE M.MO  
Provincia di Cosenza

TRA

10 APR 2015

LANCELLOTTA Nicola Francesco (C.F.- LNC NLF 86R25 A773T) e

COSENTINO Giuseppina (C.F.: CSN GPP 58C53 A773G), rappresentati e

Prat. N°

5273

difesi dall' avv. Michele Cairo, nel cui studio in Belvedere Marittimo (CS),

C.so Europa, 47, elettivamente domicilia, giusto mandato steso a margine

dell'atto di citazione

ATTORE

E

COMUNE di BELVEDERE Marittimo., in persona del Sindaco legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana de Nicola, nel

cui studio in Belvedere Marittimo, via Castromurro, 256, elettivamente

domicilia giusta delibera del 09/12/2013 n. 193 e mandato steso a margine

della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 11.12.2014 le parti concludevano come da verbale in pari data

riportandosi ai propri atti e scritti difensivi

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n. 69.

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il fatto.

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli intestati convenuti citavano il Comune di Belvedere Marittimo per ottenere il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro verificatosi in data 03/06/2013, alle ore 16,30 circa.


Allo scopo deducevano che nel giorno e nell'ora indicati, il sig. Nicola Francesco Lancellotta, alla guida del motociclo Honda sh, Tg BC45267 di proprietà di Cosentino Giuseppina, mentre percorreva il tratto di strada sita in località Praia, C.da Palazza, in agro di Belvedere Marittimo e che conduce al residence "Castellana a Mare", impattava in una profonda canaletta riposta sul manto stradale per la raccolta di acque meteoriche e sprovvista completamente di griglia e rovinava a terra.

Dal sinistro derivavano danni materiali a carico del motociclo, quantificati in € 1.360,64 e danni fisici, quantificati in € 3.000,00. Ritenuta, pertanto la responsabilità del Comune di Belvedere Marittimo ex art. 2043 c.c. o in alternativa ex art 2051 cc., chiedeva di essere integralmente risarcito.

Si costituiva in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo, il quale impugnava in toto la domanda e preliminarmente richiedeva venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, perché il tratto di strada ritenuto non bene individuato, fosse di competenza ANAS.

Nel merito.

La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta.



Quanto  
avveni  
precis  
Palar  
aggi  
nel  
Le  
B  
t

Quanto alla carenza di legittimazione passiva si osserva, il tratto di strada ove avveniva il sinistro è stato ben individuato dall'attore, il quale fra l'altro ha precisato già in atti che il sinistro si verificava in località La Praia, C/da Palazza e, a maggiore specificazione, offriva anche un'indicazione aggiuntiva, individuando un noto residence, "Castellana a Mare", ubicato nelle prossimità.


Le indicazioni fornite e dettagliate ben avrebbero consentito al Comune di Belvedere Marittimo di produrre documentazione a sostegno del fatto che il tratto di strada non fosse di sua competenza ma di competenza ANAS.

I fatti per come narrati sono stati confermati in giudizio dal teste escusso, sig. Martorello Fabio, indifferente e presente al momento dell'occorso e che offre ulteriori elementi di identificazione circa la località ove si verificava il sinistro e riferisce: "la griglia si trova prima del ponte sulla strada che porta al residence La Castellana a Mare"

Il teste riconosce le foto che gli vengono mostrate e a domanda di controparte è in grado di precisare: "*La griglia era posizionata sul lato destro della corsia nel senso di marcia percorso direzione Castellana Mare*" ed inoltre riferisce: "*non vi era alcun segnale di pericolo....*"

La griglia metallica, ivi apposta per la raccolta di acque meteoriche, rappresentata in una foto allegata agli atti di causa (cfr.), risulta essere posizionata orizzontalmente sulla strada e priva, in corrispondenza quasi centrale alla carreggiata di percorrenza, dei ferri di copertura.

Tale rappresentazione visiva è idonea a sostenere la tesi attorea, trattasi sicuramente di un'insidia, non visibile ed imprevedibile, considerate le gravi condizioni di usura rappresentate, considerato, inoltre, che il Lancellotta



percorreva quella strada a bordo di un motociclo che per caratteristiche costruttive (due ruote), è meno stabile, in presenza di insidie ed ostacoli come quello descritto e rappresentato, di un'autovettura.

Del resto, nulla è emerso in merito alla lamentata condotta imprudente del conducente il motoveicolo, siccome prospettato dalla difesa dell' Ente.

E' ragionevole presumere che, in tale ipotesi, l'utente abbia confidato nel generale criterio di affidabilità della strada pubblica.

Non v'è dubbio che sussiste responsabilità extracontrattuale della P.A., nei confronti del cittadino per danni da cattiva manutenzione dalla quale deriva la cd. "insidia", intesa come situazione di pericolo occulto dovuto ad un'anomalia della sede stradale e, quella rappresentata, è senza dubbio un'anomalia.

Ma v'è di più, in tali casi, è ipotizzabile anche una responsabilità più incisiva e onerosa per la P.A. attribuendo ad essa l'onere di dimostrare di aver *adottato tutte le misure idonee a prevenire e ad impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttivo di danni a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di far valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato (Cfr. recente Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5445)*

In ogni caso, con riguardo alla manutenzione delle opere pubbliche, il potere discrezionale della P.A. trova un limite nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, ".....nonché dalle norme tecniche e di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "neminem laedere", in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il

bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile....." (cfr Cass. Civ. Sez. 3 04/06/2004 n. 10654).

Il quantum, sul danno materiale, visti i l preventivo in atti e asseverato in giudizio e la fattura, considerato il tipo di motociclo danneggiato e l'anno di immatricolazione (2008), viene prudenzialmente liquidato ex art. 1226 c.c., in € 700,00.

Quanto al danno fisico, veniva disposta C.T.U medico legale affidata al dott. Gregorio Campilongo il quale ha concluso che "le lesioni patite dal sig. Lancellotta Nicola Francesco sono costituite da un trauma contusivo della regione temporo-parietale dx, trauma contusivo -distorsivo spalla dx e distorsivo caviglia de, inoltre esiste nesso di causalità tra il danno subito ed il trauma". il C.T.U, in sede di conclusioni ha specificato che dal sinistro è derivata un'inabilità assoluta di giorni 17 e un'inabilità temporanea relativa di giorni 15", inoltre, persiste un danno biologico quantificato nella misura dell'1%, infine, le spese mediche, quantificate in atti in € 980,00, sono congrue.

Il Giudice, condivide le conclusioni del C.T.U sopra riportate, le voci di danno, escluso il danno morale quale voce autonoma da includere nel danno biologico per come quantificato, vanno così calcolate:

Il danno biologico, considerata l'età del danneggiato, viene liquidato in € 716,75; ITT, gg. 17 pari ad € 776,90. ITP, gg 15 pari ad € 342,75, spese mediche congrue e documentate in atti per € 980,00.

Un totale complessivo, dunque, di € 2.816,40 che il Comune di Belvedere Marittimo provvederà a liquidare al sig. Lancellotta Nicola Francesco.

Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri offerti dal DM 55/2014.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda n. 684/A/2013 proposta da Cosentino Giuseppina e Lancellotta Nicola Francesco, con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettate, così dispone:

- 1) dichiara responsabile del sinistro per cui è causa il Comune di Belvedere Marittimo, come in motivazione, per l'effetto condanna detta convenuto al pagamento, in favore di Cosentino Giuseppina, della somma di € 700,00 con interessi da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, e di € 2.816,40 con interessi da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo in favore di Lancillotta Nicola Francesco.
- 2) Pone definitivamente a carico del Comune di Belvedere Marittimo le spese di C.T.U, che liquida in € 500,00, oltre oneri, in favore del dott. Gregorio Campilongo
- 3) Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.446,00, somma comprensiva dell'aumento pari al 20% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4 co. 2 DM 55/2014) oltre spese esenti, spese forfettarie al 15%, IVA e C.p.A come per legge.

Così deciso in Belvedere Marittimo, li 13/12/2014

*Giuseppe NEVIGATO*  
IL CANCELLIERE  
(Giuseppe NEVIGATO)

IL GIUDICE DI PACE  
(Dott.ssa Daniela Turco)  
*Daniela Turco*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

16/12/2014

IL CANCELLIERE  
(Giuseppe NEVIGATO)  
*Giuseppe NEVIGATO*

UFFICIO GIUDICE DI PACE  
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque sia richiesto di prendere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di competenza, che ne siano legalmente richiesti e quando il provvedimento è provvisoriamente esecutivo. **PRIMA DELLA REGISTRAZIONE**

BELVEDERE MARITTIMO. 16/12/2014

*Giuseppe NEVIGATO*  
IL CANCELLIERE  
(Giuseppe NEVIGATO)

Ufficio Giudice di Pace - Belvedere M.mo  
E' copia conforme all'originale  
Belvedere M.mo,

16/12/2014  
IL CANCELLIERE B3  
(Giuseppe NEVIGATO)  
*Giuseppe NEVIGATO*

**RELATA DI NOTIFICA:**

Il sottoscritto Avv. Michele Cairo, con Studio Legale in Belvedere M.mo (CS) C.so Europa n° 47, agendo nella qualità di procuratore e difensore di **LANCELLOTTA NICOLA FR.SCO E COSENTINO GIUSEPPINA** ha notificato, per ogni legale effetto e scienza, ai sensi dell'art. 3 L. 53/1994 e successive modifiche e giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Paola (CS) n° 27 del 17.01.2011, copia conforme all'originale distinta e separata del su esteso atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita in data **09.04.2015** dall'ufficio postale di **BELVEDERE M.MO (CS)**, come segue a:

- 1) Comune Belvedere M.mo (CS) Sindaco p.t., Via Maggiore Mistorni, 87021 -  
previa iscrizione al n° **128** del proprio registro cronologico - con avviso di  
ricevimento n° 76529016720-7



Avv. Michele Cairo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Cairo", written over the typed name "Avv. Michele Cairo".

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ( Art. 49 comma 1<sup>a</sup> - D. Lgvo 267/2000)**

<b>PER LA REGOLARITA' TECNICA</b> Si esprime parere <u>(V. INFAS)</u> Data .....	<b>UFFICIO</b> _____ <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
--	---

<b>PER LA REGOLARITA' CONTABILE</b> Si esprime parere favorevole..... <u>(V. INFAS)</u> Data .....	<b>UFFICIO DI RAGIONERIA</b> <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
Visto l'art. 153 comma 5 <sup>o</sup> - D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 Attestazione di copertura di spesa	
Data .....	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO**  
.....

*La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(dr. G. SIRIMARCO)

**IL SINDACO**

(ing. Enrico GRANATA)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 10/12/2015 al 1 come prescritto dall'art. 124 - comma 1<sup>o</sup>- del D. L.vo 267/2000 (N. 1395 Reg. Pub.)

Li. 10/12/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(dr. G. SIRIMARCO)

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'** (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/12/2015

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3<sup>o</sup>- del D. L.vo n. 267/2000

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4<sup>o</sup> - del D. L.vo 267/2000

E' stata inserita nell'elenco in data 10/12/2015 Prot. n. 17469 al sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)


Li. 10/12/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(dr. G. SIRIMARCO)

**PER COPIA CONFORME**

Dalla Sede municipale, .....



**Il Segretario Comunale**